

NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO RENZI
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il 24 aprile 2014 è entrato in vigore il c.d. "decreto Renzi", ossia il D.l. 66/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.4.2014 in cui sono previste, oltre ad una serie di disposizioni riguardanti la spesa pubblica, anche alcune novità fiscali, che saranno di seguito esaminate.

CREDITO ANNUO DI 640 EURO

In attesa di un intervento normativo strutturale, da attuare con la legge di stabilità 2015, che riduca la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, con il c.d. decreto Renzi è stato introdotto un credito annuo di 640 Euro - che non concorre alla formazione della base imponibile - per coloro che percepiranno nel 2014 le seguenti categorie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir), esclusi i titolari di reddito da pensione (art. 49 comma 2 lett. a del Tuir);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis, l).

Sono esclusi:

- i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50 comma 1 lett. e);
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 50 comma 1 lett. f del Tuir);
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (art. 50 comma 1 lett. g del Tuir);
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50 comma 1 lett. h del Tuir);
- altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (art. 50 comma 1 lett. i del Tuir).

Il credito spetta per coloro che dopo aver scontato la detrazione di lavoro dipendente hanno un'Irpef residua. Ciò significa che tutti coloro che hanno redditi complessivi fino a 8.000 € non riceveranno il bonus, in quanto incapienti (l'imposta prodotta viene assorbita completamente dalla detrazione di lavoro dipendente).

Il credito è riconosciuto in misura diversa a seconda dell'ammontare del reddito complessivo ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

FASCIA DI REDDITO COMPLESSIVO	CREDITO
Reddito compreso tra € 8mila e 24mila	€ 640,00
Reddito compreso tra € 24mila e € 26mila	€ 640 x (26.000 meno reddito complessivo diviso 2.000)
Reddito superiore a € 26mila	€ 0

Il credito viene riconosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta, che utilizza fino a capienza le ritenute disponibili nel periodo di paga e per l'eccedenza i contributi previdenziali dovuti nello stesso

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. Restano esclusi dal beneficio pertanto i lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d'imposta (come per esempio i collaboratori domestici). L'importo del credito riconosciuto verrà indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

RIDUZIONE IRAP

L'art. 2 del decreto in esame dispone una riduzione generalizzata delle aliquote dell'irap, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, con la previsione espressa di applicare un'aliquota intermedia tra la vecchia e la nuova per la determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 secondo il metodo previsionale.

Si riepilogano di seguito le aliquote irap:

Soggetti	% ante D.L. 66/2014	nuova %	% per l'acconto previsionale
Imprese ordinarie	3,90%	3,50%	3,75%
Concessionari	4,20%	3,80%	4,00%
Banche	4,65%	4,20%	4,50%
Assicurazioni	5,90%	5,30%	5,70%
Agricoltura	1,90%	1,70%	1,80%

Le nuove misure interessano anche le Regioni e le province autonome che abbiano variato le aliquote. In questo caso le aliquote vigenti vanno rideterminate sommando la modifica adottata dagli enti con le nuove misure previste.

La norma conferma il limite dello 0,92%, anziché dell'1%, entro cui Regioni e province autonome possono incrementare le aliquote Irap, come indicato in via interpretativa dalla risoluzione 13/DF/2008.

IMPOSTE SUI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Il D.L. 66/2014 ha previsto l'aumento delle aliquote dal 20 al 26% della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicabile sui redditi di natura finanziaria a decorrere dal 1° luglio 2014, ossia:

- sugli interessi, i premi e gli altri proventi di cui all'art. 44, TUIR;
- sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

Sono previste delle eccezioni all'aumento dell'aliquota, in particolare:

- resta fissa al 12,50% l'aliquota per gli interessi e gli altri proventi di cui all'art. 44 del TUIR e per le minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di cui all'art. 67 comma 1 lett. c-ter del TUIR relativi a:
 - obbligazioni e altri titoli pubblici italiani di cui all'art. 31 del D.p.r. 601/73 ed equiparati;
 - obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati;
 - titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8 comma 4 del d.l. 70/2011;
- resta confermato il regime agevolato con aliquota al 5% per gli interessi, premi e altri proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8 comma 4 del D.L. 70/2011.

Nel D.L. 66/2014 è contenuta l'abrogazione definitiva della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero (bonifici esteri), destinati a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia. La ritenuta, introdotta dalla Legge n. 97/2013, doveva inizialmente entrare in vigore dal 1° febbraio 2014, ma è stata successivamente oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, con Provvedimento direttoriale del 19.2.2014.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

IMPOSTA SOSTITUTIVA AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Il D.l. 66/2014 ha modificato il comma 145 dell'art. 1 della L. 147/2013 (finanziaria 2014) prevedendo che l'imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa, risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, e quella dovuta per l'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione sia versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013. Non è pertanto più consentito il versamento in 3 rate annuali. Resta invece possibile compensare quanto dovuto con eventuali crediti tributari/contributivi disponibili.

ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DEI MODELLI F24 ON LINE

Dal 1° ottobre 2014 chi dovrà versare imposte/contributi dovrà utilizzare esclusivamente:

- ❖ i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per i c.d. modd. F24 "a zero";
- ❖ i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo positivo;
- ❖ i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000.

Le nuove regole si applicano a tutti, imprese, professionisti ma anche privati.

Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione, convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.), può inviare anche i modd. F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di un'apposita autorizzazione (anche cumulativa) da parte dell'intestatario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto.

TASSAZIONE REDITO DERIVANTE DALLA PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Il D.l. 66/2014 ha modificato il comma 423 dell'art. 1 della Finanziaria 2006, prevedendo che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono attività agricole connesse, va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Pertanto non si applica più la tassazione in base al reddito agrario. La novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dal 2014) e va tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2014. Resta comunque possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.

L'ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA

Il D.l. 66/2014 ha riscritto il comma 5-bis dell'art. 4 del D.l. 16/2012, prevedendo che l'esenzione IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, site nei Comuni che dovranno essere individuati da un apposito DM, sarà riconosciuta a seconda dell'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. L'individuazione dei predetti Comuni opera già con effetto dall'IMU 2014.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con l'obiettivo di completare quanto prima il processo di adeguamento e digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche l'art. 25 del D.l. 66/2014 anticipa al 31 marzo 2015 (anziché al 6.6.2015) l'avvio della fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, comprese quelle locali, diverse da Ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza per le quali l'obbligo scatta dal 6.6.2014. Inoltre, con la finalità di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, il contenuto informativo delle fatture viene incrementato, ricomprendendo anche:

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
- il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

In mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura.

Per assicurare trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione possono comunicare, tramite la piattaforma elettronica, i dati delle fatture /richieste di pagamento equivalenti emesse dall'1.7.2014 riportando, se previsto, il codice CIG.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it